



COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Ordinanza municipale concernente la videosorveglianza nel territorio giurisdizionale del Comune di Morbio Inferiore

(del 13 luglio 2015)

IL MUNICIPIO DI MORBIO INFERIORE

visti gli artt. 107 e 192 LOC, 23-26 RALOC, la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Morbio Inferiore del 27 aprile 2015,

ordina

Oggetto e campo di applicazione

Art. 1 ¹La presente ordinanza disciplina l'esercizio della sorveglianza mediante l'uso di videocamere sul territorio del Comune di Morbio Inferiore, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati.

²La videosorveglianza può essere eseguita sul territorio giurisdizionale del Comune di Morbio Inferiore in tutti i luoghi sensibili e necessitanti di accresciuta protezione stabiliti dal Municipio.

³Possono segnatamente essere oggetto di sorveglianza 24 ore su 24 i seguenti luoghi:

- edifici, strutture e parchi pubblici;
- vie e piazze di pubblico transito;
- centri di raccolta dei rifiuti;
- altri luoghi pubblici degni di protezione accresciuta.

Scopo della videosorveglianza

Art. 2 ¹La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.

²Essa è intesa segnatamente a:

- a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini;
- b) tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà o in gestione all'Amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti in vie, piazze, passaggi, proprietà, centri di raccolta di rifiuti, ecc.;
- c) monitorare e migliorare la gestione del traffico.

³ E' esclusa la videosorveglianza di aree private.

Utilizzazione e principi

Art. 3 ¹Il Municipio decide la posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza, nel rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179^{quater} CPS).

² Il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie.

³Il Municipio è responsabile dell'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.

Informazione al pubblico

Art. 4 ¹Le aree soggette a videosorveglianza devono essere debitamente segnalate.

² L'informazione deve essere ben visibile, chiara, e riportare la base legale, nonché l'indicazione del servizio responsabile.

³In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta.

Uso e accesso

Art. 5 ¹L'uso dei sistemi di videosorveglianza è limitato al personale designato della centrale operativa della Polizia comunale e/o dell'Amministrazione comunale, previa specifica formazione sui doveri, diritti e responsabilità.

²L'accesso ai dati registrati è concesso al Comando della Polizia comunale e/o alle persone designate dal Municipio in seno all'Amministrazione comunale.

³In casi particolari, previo consenso del Municipio, il Comando della Polizia comunale e/o l'amministrazione comunale sono autorizzati a concedere l'uso temporaneo dei sistemi di videosorveglianza agli organi di polizia cantonali e federali, nonché a personale ausiliario delegato da tali organi, dal Comando della Polizia comunale o dal Municipio.

Registrazione

Art. 6 ¹Le riprese della videosorveglianza possono essere registrate.

²Le registrazioni sono automaticamente cancellate entro il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali infrazioni. Le registrazioni vengono cancellate al massimo dopo 240 ore.¹⁾

³Se le registrazioni si riferiscono a un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, possono essere conservate fino alla comunicazione alle autorità di cui all'art. 7 seguente.

Comunicazione delle registrazioni

Art. 7 ¹Le registrazioni non sono comunicate a terzi, ad eccezione del capoverso 2.

²Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle autorità seguenti:

- a) autorità competenti per il perseguimento penale;
- b) autorità amministrative o giudiziarie civili, nell'ambito di procedimenti nei quali è parte o coinvolto il Comune di Morbio Inferiore.

³La comunicazione ad un'autorità ai sensi del capoverso precedente è ammessa nella misura in cui è necessaria allo svolgimento di un procedimento penale, amministrativo o civile; i dati personali di terzi non interessati dal procedimento

¹⁾ Capoverso modificato con RM 26 agosto 2019, pubblicato dal 30 agosto al 30 settembre 2019

sono resi anonimi. Se l'autorità è parimenti un'autorità preposta al perseguimento penale è fatta salva la sua decisione di comunicare le registrazioni.

Protezione dei dati

Art. 8 ¹Il Municipio, e per esso i suoi servizi amministrativi, prende tutte le misure necessarie per impedire l'accesso ai locali, all'uso delle attrezzature e alla visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati. In tal senso sarà allestito uno specifico protocollo interno.

²Non sono considerati terzi il Comando della Polizia comunale e le persone da esso designate, il personale dell'Amministrazione comunale designato dal Municipio ed il personale dei servizi informatici incaricati della gestione tecnica delle apparecchiature.

³Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente ordinanza si applicano le disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Entrata in vigore

Art. 9 ¹La presente ordinanza alla scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 e seguenti LOC.

Per il Municipio

Il Sindaco
Claudia Canova

Il Segretario
Giovanni Keller

Publicata all'albo comunale dal 20 luglio al 14 settembre 2015